



COMUNE DI CALASCIBETTA

Provincia Regionale di Enna

REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA AI CITTADINI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO ED ASSISTENZA IN NATURA

Approvato con delibera di C.C. n.60 del 20/04/1989.



ALLEGATO A

ASSISTENZA ECONOMICA

Per assistenza si intende l'intervento assistenziale esplicito in favore di persone e di nuclei che versano per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

L'assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni, erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, naturali ed impreviste di tutti i cittadini.

Trattandosi di un intervento teso a garantire a tutti un livello minimo di assistenza si ritiene indispensabile la definizione del "minimo vitale" onde consentire il superamento di alcune specifiche inadeguatezze, determinate anche da insufficienze e discrezionalità.

Per il "minimo vitale" dunque si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare sia di carattere biofisico che sociale. In questo senso il livello minimo può essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze. Lo stato di bisogno quindi si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo e il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del nucleo.

L'adozione del minimo vitale:

- rappresenta un riferimento generale cui ogni singola situazione è rapportabile;
- consente, quando ricorrano le condizioni oggettive, di coprire i bisogni fondamentali;
- è un metodo facilmente aggiornabile;
- tende ad eliminare o a ridurre al minimo la discrezionalità dell'erogazione.

METODOLOGIE

Dalle analisi più diffuse si è rilevato che è possibile prendere in considerazione per la definizione del minimo vitale le seguenti voci sufficientemente generalizzate:

- alimentazione;
- abbigliamento;
- governo della casa;
- vita di relazione;
- spese sanitarie;
- affitto dell'alloggio;

Il "minimo vitale" del nucleo familiare viene calcolato applicando la sotto indicata tabella:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| • capofamiglia | 75% della quota base |
| • coniuge a carico | 25% q.b. |
| • familiare a carico da 0 a 14 anni | 35% q.b. |
| • altri familiari a carico | 15% q.b. |

Per quota mensile base del minimo vitale atto a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Per quanto concerne le spese del canone di locazione, per l'oggettiva rilevanza che esse rivestono, vengono tenute separate, considerate a se stanti e riferite, in via generale, alle norme in vigore per l'equo canone.

La quota-parte del canone di locazione non potrà comunque superare il 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente e dal relativo nucleo familiare.

Le spese sanitarie fanno già parte di apposite normative che ne prevedono specifiche esenzioni.

Definito il minimo vitale ed in presenza di uno stato di bisogno, è necessario un adeguato intervento in grado di far fronte alle conseguenti esigenze specifiche.

Per poter stabilire il "fabbisogno assistenziale" degli utenti, gli operatori del servizio di assistenza economica potranno trovarsi nelle condizioni di dovere accertare il livello di reddito degli individui e dei nuclei familiari. Pertanto dovranno fare un'analisi della condizione familiare, determinare ogni forma di reddito, soprattutto i redditi da lavoro, accertare altri interventi assistenziali già in corso. Il fabbisogno sarà allora calcolato tenendo conto, da un lato, del reddito e delle prestazioni assistenziali e, dall'altro, del minimo vitale; la differenza potrà evidenziare un "fabbisogno aggiuntivo di assistenza".

L'assistenza economica si articola in continuativa, temporanea e straordinaria.

PER ASSISTENZA CONTINUATIVA si intende l'erogazione di un contributo mensile, pari alla differenza fra la quota-base del minimo vitale, maggiorata di quota-parte, del canone di locazione di un alloggio, e le risorse di cui dispone la persona che fa domanda.

Ovviamente per i nuclei familiari con più di una persona bisognerà tenere conto delle quote da aggiungere secondo la tabella definita nonché della totalità delle risorse di cui dispongono i nuclei.

L'assistenza in forma continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, ai cittadini residenti, da oltre un anno, nel comune al quale avanzano la richiesta, sempre se non sussistano almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- a) reddito superiore al minimo vitale;
- b) presenza di persone tenute agli alimenti;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- d) la proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità;

PER ASSISTENZA ECONOMICA IN FORMA TEMPORANEA si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere comunque superiore al doppio della quota-base del minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da oltre un anno nel Comune al quale avanzano richiesta.

PER ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA si intende l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzata al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e comunque non figurabile nella precedente casistica. Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il servizio di assistenza economica, risulta articolata in diversi momenti ed aspetti, rispettivamente di accertamento, valutazione e proposta ed attuative dal punto di vista dell'azione amministrativa.

Resta inteso che spettano all'assistente sociale le funzioni valutative e propositive ed all'unità amministrativa quelle attuative.

Per i casi urgenti e comprovati su proposta dell'ufficio di servizio sociale, il responsabile dell'assistenza economica può disporre, a gravare sui fondi di economato, l'erogazione di sussidi straordinari nei limiti fissati annualmente dal Consiglio Comunale. Pur conservando il servizio di

assistenza economica la necessaria autonomia organizzativa, va precisato che tutti e quattro i servizi sociali di base dovrebbero coordinati e le rispettive linee di azione essere fra loro interdipendenti; pertanto i collegamenti tra amministrativi, operatori sociali ed assistenti sociali devono essere funzionali ed istituzionalizzati.

Per lo svolgimento del servizio di assistenza economica, gli operatori addetti svolgeranno funzioni di segreteria amministrativa, di accertamento degli assistibili, funzioni decisionali e funzioni di controllo e pertanto adotteranno procedure preordinate e utilizzeranno strumenti specifici che consentono una semplificazione del lavoro ed una maggiore rapidità d'esecuzione.

Fra i possibili interventi l'assistenza economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti a soddisfare i bisogni essenziali sopra definiti.

Tuttavia l'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi, e neppure il più efficace, in grado di rimuovere le cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare.

Detto servizio, forse per troppo tempo a torto ritenuto come l'unica modalità di intervento, dovrà quindi essere attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza.

Il contributo finanziario, infatti, pur non essendo sempre risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato ad aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare.

Di qui l'esigenza e la essenzialità di rendere disponibile e fungibile una vera e propria rete di altri servizi socio-assistenziali attraverso i quali mettere in condizione il cittadino di fronteggiare la situazione, individuando sbocchi per lui positivi.

ALLEGATO "B"

Art.1- Per l'attuazione degli orientamenti desumibili dalla direttiva contenuta nel regolamento tipo approvato dal Presidente della Regione con D.P. n.57/87 del 9/4/1987, le risorse finanziarie che l'amministrazione comunale destina alla assistenza economica sono utilizzate, prioritariamente, per la corresponsione del minimo vitale in favore di quei richiedenti che non dispongono di alcun reddito. Nei limiti dei fondi disponibili, possono essere corrisposti assegni integrativi in favore dei richiedenti che dispongono di redditi inferiori al minimo vitale, fino alla concorrenza del minimo in parola. Una quota delle risorse finanziarie non inferiore al 40% è accantonata per l'assistenza economica temporanea e straordinaria.

Art.2- Nel caso in cui si renda necessario effettuare una graduatoria, questa è predisposta dall'Ufficio di servizio sociale ed è approvata dalla Giunta Municipale.

Art.3- I rapporti informativi e le proposte di somministrazione dell'assistenza economica sono formulati dall'Ufficio di servizio sociale.

L'Ufficio può promuovere l'erogazione, in esito a specifici accertamenti, quando ritenga l'assistenza in denaro più aderente alla situazione necessitante del soggetto e del nucleo familiare, tenendo presente le opzioni del soggetto.

Art.4- L'Ufficio di servizio sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica. Agli effetti della vigilanza, il servizio predispone accertamenti periodici e riferisce trimestralmente sulla persistenza o sulla cessazione delle cause valutate all'atto dell'ammissione del soggetto all'assistenza economica.

Art.5- L'assistenza economica straordinaria è concessa su proposta o su parere dell'Ufficio di servizio sociale, per situazioni necessitanti che non abbiano carattere di ripetibilità e siano di

particolare gravità. Non avranno titolo ad ottenerla quei richiedenti, o quei nuclei familiari che dispongono di redditi pari a tre volte il minimo vitale.

La Giunta Municipale potrà disporre deroghe solo al verificarsi di eventi calamitosi dai cui siano colpiti i richiedenti.

Art.6- La Giunta Municipale, ove disponga l'assistenza economica ordinaria o straordinaria in favore di soggetti o nuclei familiari nei cui riguardi l'Ufficio di servizio sociale si sia espresso negativamente in tutto od in parte, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Analogha procedura dovrà essere osservata nel caso in cui il servizio sociale proponga la concessione dell'assistenza economica e la Giunta Municipale non accolga la proposta.

Art.7- Per la determinazione del minimo vitale si fa rinvio al regolamento - tipo approvato dal Presidente della Regione con il citato D.P. del 9/4/1987 n.57/87 ed al decreto dell'Assessore regionale degli Enti Locali n.76 del 11/3/1987. Le successive modifiche si devono intendere recepite nel presente regolamento anche in assenza di uno specifico atto ricettizio da parte dell'Amministrazione comunale.

ALLEGATO C

ASSISTENZA IN NATURA

L'assistenza in natura anche se non prevista dal regolamento tipo più volte nominato va corrisposta a quelle persone che non dispongono di alcun reddito oppure di redditi inferiori al minimo vitale.

Essa consiste nella erogazione di generi di prima necessità ed allorquando si presenta l'estrema ed indifferibile urgenza di far fronte ad esigenze di immediata soddisfazione di bisogni primari.

Il servizio sociale predispose gli atti valutari e li sottopone all'unità amministrativa per l'approvazione e per il visto dell'Assessore al ramo.